

MODIFICHE APPORTATE AL DL 189/2016 DAL DL 148/2017 CONV. L. 172/2017 E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
professionisti	<b>Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari</b> 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto.	<b>Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari</b> 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. <b>Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.</b>	il costo della ricostruzione copre tutte le spese tecniche per la ricostruzione privata e pubblica, compresi gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio
ricostruzione privata	<b>Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016</b> 4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. <del>La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni. Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.</del>	<b>Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016</b> 4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. <b>Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.</b>	I Comuni saranno impegnati a seguire tutto l'iter amministrativo finalizzato al rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Gli uffici speciali intervengono solo a supporto dei comuni.
ricostruzione privata	<b>Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016</b> 5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione <del>è costituito</del> uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.	<b>Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016</b> 5. <b>Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito</b> presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, <b>che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto.</b>	facoltà dei vice Commissari di istituire, presso l'USR, uno sportello unico SUAP (non obbligatorietà come in precedenza previsto)
Perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse	<b>Art. 5. Ricostruzione privata</b> 1. ...il Commissario straordinario provvede a: [...] e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi	<b>Art. 5. Ricostruzione privata</b> 1. ...il Commissario straordinario provvede a: [...] e) definire i criteri in base ai quali le Regioni, <b>su proposta dei Comune</b> , perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi	Le Regioni hanno ora l'obbligo di interpellare e accogliere le proposte dei comuni interessati.
ricostruzione privata	<b>Art. 5. Ricostruzione privata</b>	<b>Art. 5. Ricostruzione privata</b> 2-bis. <b>Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.</b>	sarà possibile concedere contributi per gli interventi di ripristino, ricostruzione o delocalizzazione eseguiti dai cittadini all'indomani del sisma e prima dell'entrata in vigore del DL 189.
ricostruzione privata	<b>Art. 6. Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata</b> 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: a), b), c) e d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia...	<b>Art. 6. Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata</b> 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: a), b),c) e d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento...	Trattasi di disposizione che equipara ai proprietari ed usufruttuari tutti gli altri titolari di diritti reali di godimento (es. uso: abitazione)
ricostruzione privata	<b>Art. 8. Interventi di immediata esecuzione</b> 3. <del>In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui</del>	<b>Art. 8. Interventi di immediata esecuzione</b> 3. I soggetti interessati, <b>con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei</b>	Per gli interventi di immediata esecuzione è definito come titolo abilitativo edilizio necessario la CILA, semplificando così la tipologia di adempimenti per gli interventi sui danni lievi.

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
	<p>all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di <del>trenta</del> <b>sessanta</b> giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.</p>	<p>lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di <b>sessanta</b> giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.</p>	<p>Incremento a 60 giorni del termine per la presentazione della documentazione occorrente per il contributo</p>
ricostruzione privata	<p><b>Art. 8. Interventi di immediata esecuzione</b> 4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del <del>31 dicembre 2017</del>, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.</p>	<p><b>Art. 8. Interventi di immediata esecuzione</b> 4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del <b>30 aprile 2018</b>, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. <b>Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018.</b> Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo <b>e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.</b></p>	<p>È stato previsto che il nuovo termine per la presentazione delle richieste di contributo per i "danni lievi", sia il 30 aprile 2018. Potrà seguire una sola eventuale ulteriore proroga, concessa dal Commissario, che non potrà comunque superare il termine del 31 luglio 2018.</p>
ricostruzione privata	-	<p><b>Art. 8-bis. Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative</b> 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni: a) il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto; b) il richiedente sia altresì proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo; c) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico; d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia</p>	<p>La norma consente ai cittadini di poter continuare a vivere in soluzioni alloggiative provvisorie ancorché sprovviste di titolo abilitativo edilizio a condizione che tale immobile venga rimosso una volta ultimati gli interventi di ripristino dell'alloggio gravemente danneggiato o distrutto dal sisma. Le richieste vanno presentate entro il 31 gennaio 2018.</p>

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
		<p>superiore a quella dichiarato inagibile;                      e) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;                      f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;                      g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:                      a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri c) e d) del comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;                      b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;                      c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.</p> <p>4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del Piano di assetto del parco.</p> <p>5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.</p>	
Perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse	<p><b>Art. 11. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali</b>                      8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta <del>entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto</del> e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari.</p>	<p><b>Art. 11. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali</b>                      8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta <b>entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento</b> e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso</p>	le tempistiche di individuazione degli aggregati edilizi sono determinate dal commissario

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
	<p>In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.</p>	<p>interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.</p>	
ricostruzione privata	<p><b>Art. 13. Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici</b>                      1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, <del>nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui al comma 1 del presente articolo.3.-Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, e secondo le modalità ivi previste.4.-Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 <del>non ancora finanziati</del>, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.</del></p>	<p><b>Art. 13. Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici</b>                      1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo <b>e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.6. Per gli interventi <b>non ancora finanziati</b> su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.</b></p>	<p>Si definiscono i casi in cui gli edifici già danneggiati dal sisma del 2009 debbano o meno accedere alle provvidenze previste dal presente Decreto Legge.                      Relativamente agli eventi sismici 1997-98 e 2009 si precisa che le provvidenze previste dal DL 189/16 possono essere concesse ai soli edifici "non ancora finanziati".</p>
ricostruzione pubblica scuole	<p><b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b>                      1. Con provvedimenti... è disciplinato il finanziamento... attraverso la concessione di</p>	<p><b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b>                      1. Con provvedimenti... è disciplinato il finanziamento... attraverso la concessione di</p>	<p>tra gli edifici oggetto di ricostruzione pubblica vengono aggiunte le strutture</p>

MODIFICHE APPORTATE AL DL 189/2016 DAL DL 148/2017 CONV. L. 172/2017 E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
chiese beni culturali	contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, <del>pubblici e paritari</del> , e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali e di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, <del>e successive modificazioni</del>	contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, <b>ad eccezione di quelli paritari</b> , e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali, <b>delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili</b> di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, <b>ed utilizzati per le esigenze di culto</b>	sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica, gli immobili demaniali sono inclusi anche se non di interesse storico e gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici (e di interesse storico) inclusi solo se utilizzati per il culto Agli immobili sede di istituti scolastici paritari (scuole di ogni ordine e grado di proprietà privata che rilasciano titoli equiparati a quelli rilasciati dalle scuole pubbliche) si applicheranno le procedure della ricostruzione privata, la riparazione/ricostruzione sarà quindi finanziata col meccanismo del credito d'imposta
Interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 1. Con provvedimenti... è disciplinato il finanziamento... attraverso la concessione di contributi a favore: [...] c) <del>degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio sanitarie,</del> archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 1. Con provvedimenti... è disciplinato il finanziamento... attraverso la concessione di contributi a favore: [...] c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);	Il comma c), integralmente sostituito, elimina la dizione edifici privati ad uso pubblico ed elenca gli immobili equiparati a quelli del comma a)
ricostruzione pubblica/ Perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 2. ...con provvedimenti... si provvede a: a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle <del>urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi</del> , articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 2. ...con provvedimenti... si provvede a: a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle <b>opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici</b> , articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;	Vengono finanziati gli interventi sulle urbanizzazioni danneggiate dal sisma o in conseguenza degli interventi di ricostruzione, purché non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici
ricostruzione pubblica/Perimetrazione centri e nuclei di particolare interesse	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 2. ...con provvedimenti... si provvede a: [...] c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, <del>articolato per le quattro Regioni interessate</del> , con priorità per <del>quelli</del> che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture;	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 2. ...con provvedimenti... si provvede a: [...] c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, <b>comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c)</b> , con priorità per <b>dissesti</b> che costituiscono pericolo per centri abitati <b>ed</b> infrastrutture;	Viene precisato il contenuto del piano di intervento sui dissesti idrogeologici
ricostruzione pubblica	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b>	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> <b>3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo;</b>	Si prevede la possibilità di individuare, da parte del commissario, interventi essenziali all'interno dei piani o con apposita ordinanza, per i quali si applicano le procedure semplificate già individuate per le scuole (Art. 63 c. 1 D.Lgs. 50/2016)

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
ricostruzione pubblica urbanizzazione	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b>	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4;	gli interventi di urbanizzazione dei centri e nuclei abitati che sono: - oggetto di pianificazione urbanistica - interessati da instabilità dinamica sono a carico del fondo per la ricostruzione
professionisti	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale.	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. <b>Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto.</b>	richiama la disposizione che finanzia le spese tecniche con le risorse del fondo per la ricostruzione
ricostruzione pubblica	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.	<b>Art. 14. Ricostruzione pubblica</b> 5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente <b>ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16</b> , approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.	l'esame della conferenza permanente è sostituito da quello della conferenza regionale per gli interventi attuati dalle regioni, enti locali e diocesi
ricostruzione pubblica	<b>Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali</b> 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. <del>2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.</del>	<b>Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali</b> 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, <b>anche</b> attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; <b>d) l'Agenzia del demanio;</b> <b>e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</b> 2. <b>Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione--vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</b> 3. <b>Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al</b>	Al fine di accelerare le opere pubbliche viene aumentato il numero di soggetti attuatori aggiungendo a quelli già previsti anche: - agenzia del demanio - diocesi (limitatamente ad interventi di importo inferiore al 5,225 milioni) - comuni ed altri enti locali delegati dai presidenti delle Regioni - Regioni nel loro complesso e non più solo tramite gli USR

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
ricostruzione pubblica	<p><b>Art. 16</b> <b>Conferenza permanente e Conferenze regionali</b></p>	<p>decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</p> <p><b>Art. 16</b> <b>Conferenza permanente e Conferenze regionali</b> 3. La Conferenza, in particolare: [..] a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto;</p>	<p>la conferenza permanente <u>approva</u> i progetti delle opere pubbliche <i>n.b. tale disposizione implica che il progetto arrivi all'esame munito di tutti gli atti autorizzativi di competenza dei soggetti non rappresentati in conferenza: genio civile, vigili del fuoco, verifica e validazione</i></p>
ricostruzione privata ricostruzione pubblica	<p><b>Art. 16</b> <b>Conferenza permanente e Conferenze regionali</b> 4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.</p>	<p><b>Art. 16</b> <b>Conferenza permanente e Conferenze regionali</b> 4. Per gli interventi privati [e] per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.</p>	<p>- riformula la declaratoria degli interventi che vanno all'esame della conferenza regionale per renderla congruente alla nuova formulazione dell'art. 15.- Alla luce delle modifiche apportate all'art. 3, comma 4 (istruttoria e rilascio titolo abilitativo da parte dei comuni) occorre definire le modalità di richiesta di convocazione della conferenza regionale da parte dei comuni che curano l'istruttoria edilizio-urbanistica degli interventi.</p>
ricostruzione pubblica	<p><b>Art. 18. Centrale unica di committenza</b> 1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione.</p>	<p><b>Art. 18. Centrale unica di committenza</b> 1. <b>Salvo quanto previsto al comma 3</b>, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9 [n.b. il limite numerico è 35, il comma è il 5]; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.. 3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32. 4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.. 5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.</p>	<p>All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., che rimane centrale di committenza per gli interventi attuati da enti statali, e facoltativamente dalle regioni, sono affiancati i soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 37 del codice dei contratti, e le diocesi per gli interventi di propria competenza. I relativi costi sono a carico del fondo per la ricostruzione</p>

MODIFICHE APPORTATE AL DL 189/2016 DAL DL 148/2017 CONV. L. 172/2017 E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
		<p>6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.</p>	
ricostruzione pubblica	<p><b>Art. 32. Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario</b> 2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18.</p>	<p><b>Art. 32. Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario</b> 2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni--vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione</p>	l'accordo con ANAC e centrale di committenza è esteso alle regioni e ai loro soggetti aggregatori. Il rapporto con ANAC è coordinato dal Commissario tramite apposita piattaforma informatica. È previsto il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, tramite la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (OpenBDAP) istituita presso il MEF, e gli altri sistemi informatici istituiti per la ricostruzione
professionisti	<p><b>Art. 34. Qualificazione dei professionisti</b> 5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000</p>	<p><b>Art. 34. Qualificazione dei professionisti</b> 5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000</p>	Il compenso per i professionisti incaricati delle attività tecniche relative alla ricostruzione pubblica viene calcolato secondo le disposizioni del D.M. 17/06/2016
enti locali	<p><b>Art. 34. Qualificazione dei professionisti</b> 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale.</p>	<p><b>Art. 34. Qualificazione dei professionisti</b> 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.</p>	l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei piccoli comuni è prorogato di un anno. I sindaci dei comuni del cratere con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che sono anche lavoratori dipendenti pubblici e privati, hanno facoltà di assentarsi dal posto di lavoro, oltre al tempo di durata delle sedute pubbliche, per 48 ore mensili invece di 24; quelli dei comuni superiori a 30.000 abitanti 96 invece di 48.
disposizioni fiscali, mutui, sospensione pagamenti	<p><b>Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi</b> 13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per</p>	<p><b>Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi</b> 13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi</p>	il termine del 30 ottobre 2017 per i pagamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e l'inizio della

MODIFICHE APPORTATE AL DL 189/2016 DAL DL 148/2017 CONV. L. 172/2017 E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
	<p>l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il <del>30 ottobre 2017</del>, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione finì ad un massimo di <del>diciotto</del> rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di <del>ottobre 2017</del>. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p>per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il <b>31 maggio 2018</b>, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di <b>24</b> rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di <b>maggio 2018</b>. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p>rateizzazione è prorogato al 31 maggio 2018, e il numero di rate incrementato da 18 a 24.</p>
<p>organizzazione della struttura commissariale</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b>                      1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. <del>Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.</del></p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b>                      1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. <b>Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.</b></p>	
<p>organizzazione della struttura commissariale</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b>                      3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, <del>viene</del> corrisposto secondo le seguenti modalità:                      a) <del>le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;</del>                      b) <del>qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;</del></p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b>                      3-bis. Il trattamento economico <b>fondamentale ed accessorio</b> del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, <b>è anticipato dalle amministrazioni di provenienza</b> e corrisposto secondo le seguenti modalità:                      a) <b>le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;</b>                      b) <b>per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;</b></p>	
<p>organizzazione della struttura commissariale</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b>                      3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b>                      3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale</p>	

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
	<p>disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7.</p>	<p>posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7. <b>Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza.</b></p>	
<p>organizzazione della struttura commissariale</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b> 6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b> 6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. <b>Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.</b></p>	
<p>organizzazione della struttura commissariale</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b> 7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili: [...] b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere attribuito, <del>nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata,</del> un incremento <del>fino al</del> 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, <del>fino al</del> 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito <del>nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata,</del> un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario. 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b> 7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili: [...] b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere attribuito, un incremento <b>del</b> 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, <b>del</b> 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario. 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, <b>lettere a), b) e c)</b>, si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.</p>	
<p>organizzazione della struttura commissariale</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b> 8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p>	<p><b>Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali</b> 8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. <b>Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale</b></p>	

MODIFICHE APPORTATE AL DL 189/2016 DAL DL 148/2017 CONV. L. 172/2017 E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

ARGOMENTO	DL 189/2017 TESTO VIGENTE FINO AL 4/12/2017, CON ANNOTAZIONE DEL TESTO ABROGATO DAL DL 148/2017	DL 189/2017 TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148	IN EVIDENZA
		<b>anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.</b>	
professionisti dipendenti	<b>Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile</b> 3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.	<b>Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile</b> 3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. <b>I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.</b>	è stato abrogato il divieto di rinnovo dei contratti co.co.co. dei comuni per lo svolgimento dei compiti di natura tecnica
dipendenti	<b>Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile</b> 3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.	<b>Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile</b> 3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. <b>Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis.</b>	è prevista una nuova ordinanza per l'assegnazione delle risorse per il 2018 per i contratti di cui al comma 3-bis art. 50-bis, ove non già disposta mediante le ordinanze che attribuivano le risorse occorrenti per i contratti a tempo determinato

<b>NORME AGGIUNTIVE</b> (che modificano altre norme diverse dal DL 189/2016, e aggiungono ulteriori disposizioni alle procedure per la ricostruzione)		
ricostruzione privata	<b>DL 148/2017 Art. 2</b> 7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione;	La selezione dell'impresa non deve più avvenire prima della presentazione del progetto ma dopo la sua approvazione.
ricostruzione privata	<b>DL 148/2017 Art. 2-bis</b> 5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del <b>31 marzo 2018</b> alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, determina la cancellazione del	Si intende completare il quadro complessivo del danno del sisma e accelerare la presentazione delle richieste di contributo.

MODIFICHE APPORTATE AL DL 189/2016 DAL DL 148/2017 CONV. L. 172/2017 E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

	professionista dall'elenco dell'articolo 34 dello stesso decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo prevista dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.		
ricostruzione pubblica	<b>D.L. 148/2017 Art. 2-bis</b> 10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 [modifiche al comma 1 Art. 14 DL 189/16] si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.		sono confermati i programmi già emessi in base alla formulazione previgente della norma
ricostruzione pubblica	<b>DL 148/2017 Art. 2-bis</b> 15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 [che modifica il comma 2 art. 32 DL 189/16] si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229		I costi (eventuali) relativi alle procedure di attuazione del comma 2 Art. 32 (verifiche ANAC per centrali di committenza) sono a carico del fondo per la ricostruzione
professionisti dipendenti	<b>DL 148/2017 Art. 2-bis</b> 18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.		viene prevista la costituzione del fondo per l'incentivazione dei ruoli tecnici da parte dei professionisti dipendenti
professionisti dipendenti	<b>DL 148/2017 Art. 2-bis</b> 19. In deroga alla previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.		è prevista una deroga al divieto di conferimento di incarichi professionali tramite contratti di collaborazione, al fine di poter utilizzare il personale assunto ad hoc dagli enti locali e dalla struttura commissariale
disposizioni fiscali, mutui, sospensione pagamenti	<b>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, Art. 14</b> [...] 6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al <del>31 dicembre 2017</del> limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.	<b>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, Art. 14</b> [...] 6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al <b>31 dicembre 2018</b> limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. <b>Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2020.</b>	è prorogata al 31 dicembre 2018 - per attività economiche e prima casa - la sospensione di: - rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi genere; - pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, beni immobili strumentali, beni mobili strumentali; se in zona rossa 31 dicembre 2020
disposizioni fiscali, mutui, sospensione pagamenti	<b>DL 148/2017 Art. 2-bis</b> [...] 22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.		si può optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Le banche devono informare gli interessati, a pena di sospensione automatica senza oneri per il beneficiario. È previsto (entro il 30/06/2018) un accordo Commissario-ABI per la ridefinizione dei piani di ammortamento.
Ricostruzione pubblica scuole	<b>DL 8/2017 Art. 5 Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica</b> [...] 1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti	<b>DL 8/2017 Art. 5 Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica</b> [...] 1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti	Viene modificata la titolarità all'emanazione del decreto di determinazione degli oneri per la progettazione delle scuole

MODIFICHE APPORTATE AL DL 189/2016 DAL DL 148/2017 CONV. L. 172/2017 E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

	dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia. Mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, <del>con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico</del> , si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia. Mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, <b>con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico</b> , si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
disposizioni fiscali, mutui, sospensione pagamenti	<b>DL 148/2017 Art. 2-bis</b> [...] 24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.		la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze (anche fornite sul mercato libero) nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e nei settori delle assicurazioni e della telefonia è prorogata al 31 maggio 2018.
disposizioni fiscali, mutui, sospensione pagamenti	<b>DL 148/2017 Art. 2-bis</b> [...] 25. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonché del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.		sono previsti provvedimenti delle competenti autorità di regolazione per disciplinare la rateizzazione (non inferiore a 36 mesi) delle fatture sospese
disposizioni fiscali, mutui, sospensione pagamenti	<b>DL 8/2017 Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali</b> [...] 2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere <del>dalla fine del periodo di sospensione.</del>	<b>DL 8/2017 Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali</b> [...] 2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere <b>dal 1° giugno 2018.</b>	È differita al 1° giugno 2018 la ripresa dell'attività ordinaria degli agenti di riscossione relativa agli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps
enti locali	<b>DL 148/2017 Art. 2-bis</b> 27. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri comuni appartenenti a regioni diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, anche se non posti in posizione di confine		estende la facoltà di associare le segreterie prevista dall'art. 10 DPR 465/97 ai comuni di altre regioni non confinanti (l'art. 3-ter DL 44/2005 estendeva tale facoltà ai comuni in regioni diverse posti in posizione di confine)
anagrafe antimafia	<b>DL 148/2017 Art. 2-bis</b> 33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9 [elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009], del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 [decreto sviluppo]. Alla sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.		L'elenco degli operatori interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2009 è integrato all'anagrafe antimafia degli esecutori istituita di cui all'art. 30 DL 189/2017, attraverso l'istituzione di una sezione speciale
urbanistica	<b>DL 8/2017 Art. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza</b> [...] 3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il	<b>abrogato</b>	

MODIFICHE APPORTATE AL DL 189/2016 DAL DL 148/2017 CONV. L. 172/2017 E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

	<p>segunte: «I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila possono altresì comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti».</p>		
<p>disposizioni fiscali, mutui, sospensione pagamenti</p>	<p><b>DL 8/2017 Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali</b> [...] 11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro per il 2018.</p>	<p><b>DL 8/2017 Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali</b> [...] 11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017.</p>	<p>Disposizione finanziaria</p>